

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2329 DEL 20/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR. MICHELE MONGILLO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2355/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con dichiarazione pervenuta al n. 96006 del protocollo dell'Azienda il giorno 28 ottobre 2024 il dr. Michele MONGILLO ha rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso quale dirigente medico nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, chiedendo di notificare la dichiarazione di dimissioni agli Uffici della Regione del Veneto presso i quali presta effettivo servizio in posizione di comando a tempo pieno, in considerazione della rinuncia al comando;
- con nota n. 101589 di protocollo del 13 novembre 2024 l'Azienda ha inoltrato la dichiarazione di dimissioni dell'interessato agli Uffici regionali per quanto di ragione in merito alla cessazione del periodo di comando;
- risulta agli atti del fascicolo personale che, con decorrenza dal giorno 1 dicembre 2022 e durata prevista quinquennale, all'interessato sono attribuite le funzioni di Direttore dell'unità operativa complessa del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) di questa Azienda U.L.S.S.;
- con la dichiarazione di dimissioni, il dipendente ha precisato di essere genitore di un figlio di età inferiore a un anno e ha dichiarato di avvalersi della facoltà di esonero dei termini di preavviso contrattualmente previsti in caso di dimissioni, indicando la data del 16 dicembre 2024 quale data di cessazione del rapporto di lavoro (intendendosi il giorno 15 dicembre 2024 quale ultimo giorno di servizio);
- è stato acquisito agli atti del procedimento il verbale di convalida delle dimissioni da parte degli Uffici territoriali del Ministero del lavoro, pervenuto al n. 105054 del protocollo dell'Azienda in data 25 novembre 2024.

Considerato che:

- l'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) riconosce al dipendente che rassegna le dimissioni entro l'anno di nascita del figlio la facoltà di avvalersi dell'esonero dei termini di preavviso contrattualmente dovuti;
- risulta acquisito il verbale di convalida delle dimissioni da parte degli Uffici del Ministero del lavoro al quale la medesima disposizione di legge dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001 subordina in ogni caso l'efficacia delle dimissioni rassegnate entro i primi tre anni di nascita dei figli;
- va conseguentemente dato atto dell'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dr. MONGILLO alla data del 16 dicembre 2024 con il previsto esonero (parziale) del termine del preavviso contrattuale.

Considerato altresì che:

- nell'ambito Servizio sanitario nazionale il comando dei dirigenti del ruolo sanitario è disposto "*con il consenso del dirigente*"; si richiama, al riguardo, l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive modifiche intervenute) che rinvia alle "*modalità previste dai rispettivi ordinamenti*" unitamente all'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il giorno 8 giugno 2000 (con le successive integrazioni intervenute), la cui applicazione è confermata ai sensi dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024;
- la rinuncia espressa del dr. MONGILLO al servizio in posizione di comando (contenuta nella dichiarazione di dimissioni) comporta pertanto la cessazione dell'assegnazione agli Uffici regionali, la cui decorrenza è fissata contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dato conseguentemente atto che:

- considerato il periodo di servizio a tempo pieno presso altra Amministrazione (disposto con l'espresso consenso dell'interessato) e le modalità di tempo delle dimissioni (rassegnate dal dipendente avvalendosi della facoltà di esonero dei termini di preavviso contrattuali), ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012 e la cui efficacia è confermata dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale) l'eventuale sussistenza di saldi di ferie, riposi e permessi spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non dà luogo alla corresponsione di indennità economiche sostitutive da parte dell'Azienda.

Visti e richiamati:

- l'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (con le successive integrazioni sin qui intervenute);
- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute);
- l'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il giorno 8 giugno 2000 (con le successive integrazioni intervenute);
- il contratto individuale per l'affidamento dell'incarico quinquennale di Direttore dell'unità operativa complessa del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (n. 797 del registro dei contratti del 25 ottobre 2022) stipulato tra il dr. Michele MONGILLO e questa Azienda U.L.S.S.;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) la cui efficacia è confermata dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione pervenuta dal dr. Michele MONGILLO con la nota di protocollo in premessa indicata e di assumere i conseguenti provvedimenti in merito al periodo di comando, all'incarico dirigenziale e alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto della convalida da parte degli Uffici territoriali del Ministero del lavoro, in applicazione dell'esonero dell'ordinario termine di preavviso ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dell'efficacia della dichiarazione di dimissioni pervenuta dal dr. Michele MONGILLO con decorrenza dal giorno 16 dicembre 2024 (intendendosi il giorno 15 dicembre 2024 quale ultimo giorno di efficacia del rapporto di lavoro intercorso);
2. di precisare che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'interessato comporta, con la medesima decorrenza, la cessazione del comando a tempo pieno del dipendente agli Uffici della Regione del Veneto;
3. di precisare, per le motivazioni espresse nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di delegare l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento, dandone comunicazione all'interessato nonché agli Uffici della Regione del Veneto per quanto di ragione e competenza in ordine alla cessazione del periodo di comando;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda

per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.